

Sentenza n. 584/2026 pubbl. il 12/06/2026

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

N. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Massa

Sezione CIVILE

Il Giudice, dott. Sara Palumbo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont.

TRA

[REDACTED]

E

- OPPONENTE

[REDACTED]

E

- OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).

Conclusioni: all'udienza del [REDACTED] il procuratore di parte attrice ha chiesto, in accoglimento della domanda, la declaratoria di nullità del precetto opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore di parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., iscritto a ruolo in data [REDACTED], [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pedonese, conveniva in giudizio [REDACTED], lamentando la nullità del precetto notificatogli ad opera dell'opposta, e domandando la





sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto.

La convenuta opposta [REDACTED] si costituiva in giudizio in data [REDACTED], lamentando di non essere più legittimata passiva della controversia, per aver a sua volta ceduto il credito controverso a [REDACTED] il medesimo giorno in cui si perfezionava la notifica del precetto opposto.

Nella comparsa la convenuta opposta formulava, tra l'altro, richiesta di chiamata in causa [REDACTED], quale asserita ulteriore cessionaria del credito controverso.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED] veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, e si disponeva la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo opposto, rinviando la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del [REDACTED], al cui esito la causa veniva assegnata in decisione.

L'opposizione è fondata, per i motivi che seguono.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la costituzione dell'opposta è tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di 70 giorni prima della data di udienza fissata nell'atto di citazione, originariamente indicata nel [REDACTED]; ne deriva che [REDACTED] è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

A correzione ed integrazione di quanto erroneamente rilevato nell'ordinanza del [REDACTED] l'opposta non risultava tuttavia decaduta, al momento della sua costituzione in giudizio, dalla possibilità di depositare documenti, essendo intervenuto il deposito entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata nel decreto con cui è stato assegnato il termine per memorie. La data di tale udienza era difatti prevista l' [REDACTED] di talchè al momento della costituzione, intervenuta in data [REDACTED], [REDACTED] non era ancora decaduta dalla facoltà di depositare documentazione.

Dalla documentazione in atti è possibile rilevare che la notifica effettuata nei confronti di [REDACTED] è nulla, e non inesistente.

Al suo interno difatti specificamente si attesta l'irreperibilità del destinatario, unitamente alla data di deposito nella Casa comunale. Nessuna indicazione è presente in ordine al numero di raccomandata informativa spedita, né allo svolgimento delle ulteriori ricerche.

Tuttavia, l'indicazione della "data di deposito", coincidente con il [REDACTED] deve far propendere nel senso che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella casa comunale. Tale adempimento determina che una notifica, sia pure nulla, si è realizzata.

Da tale assunto deriva che la notifica, nulla e non inesistente, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo a seguito dell'intervenuta conoscenza dell'atto, e della susseguente opposizione a precetto spiegata dal destinatario.





Quanto all'aspetto controverso rappresentato dalla titolarità del diritto, la documentazione depositata è tuttavia insufficiente a dimostrare che [REDACTED] sia stata titolare del diritto controverso.

Tale rilievo depone nel senso della nullità del precetto opposto, per essere lo stesso stato notificato da soggetto che non ha provato la propria qualità di creditore.

Difatti, la documentazione depositata dall'opposta allo scopo di provare la propria qualità di cessionaria è rappresentata unicamente dall'Avviso di Cessione in Gazzetta ufficiale, depositato peraltro anche dall'opponente. Laddove, come nel caso di specie, sia contestata anche l'esistenza stessa del contratto di cessione, tale avviso è assolutamente insufficiente a ritenere soddisfatto tale onere probatorio. Difatti, l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale si risolve in una mera autodichiarazione della pretesa cessionaria che non può fornire alcuna prova in ordine all'esistenza del contratto di cessione.

In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "Una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).

Né la lista notarizzata depositata in atti permette di superare efficacemente la relativa contestazione, in quanto essa fa prova fino a querela di falso solo di quanto rientra direttamente nella percezione del pubblico ufficiale - il quale nel caso di specie non ha neppure assistito direttamente alla conclusione del contratto di cessione.

Tali considerazioni determinano la nullità del precetto opposto, per il non provenire lo stesso da soggetto che ha dato prova della propria qualità di creditore.

Le carenze probatorie in ordine alla titolarità del titolo hanno determinato anche il rigetto della richiesta di chiamata in causa del terzo, che trova il suo logico presupposto nella (indimostrata) titolarità del diritto in capo all'opposta.

Le spese vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, ai sensi del d.m. Giustizia 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia rapportata al *decisum* e alle attività concretamente esercitate dai difensori costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], iscritto al N. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont., così provvede:



Sentenza n. 584/2026 pubbl. il 12/06/2026

RG n. [REDACTED]



Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto opposto;

2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte opponente, avv. Federico Pedonese, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 3.850,00 oltre iva cpa e accessori come per legge.

Così deciso in Massa, il 12/06/2026.

Il Giudice

dott.ssa Sara Palumbo

